

Antitrust

L'AGCM pubblica le sue Linee Guida sui criteri per il calcolo delle sanzioni *antitrust*?

3 novembre 2014

Venerdì scorso, 31 ottobre, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato le linee guida sui criteri per la quantificazione delle sanzioni pecuniarie da irrogarsi alle imprese nei casi di cartello o di abuso di posizione dominante (le Linee Guida). Esse pertanto non troveranno applicazione in materia di pratiche commerciali scorrette.

Adottate ad esito della consultazione pubblica avviata nel maggio scorso, le Linee Guida hanno definito per la prima volta una metodologia per il calcolo delle sanzioni *antitrust* propria dell'AGCM che finora aveva fatto riferimento alle linee guida comunitarie (cosiddetti "Orientamenti").

Le nuove Linee Guida saranno applicate anche nei procedimenti in corso e in ogni caso la loro conoscenza è di sicuro

interesse anche per le imprese che, in virtù della loro specifica attività o della posizione occupata sul mercato, sono costantemente nel mirino dell'AGCM.

Di seguito sono sintetizzati gli aspetti di maggiore interesse delle Linee Guida.

In primo luogo, ai fini della determinazione della sanzione, viene calcolato il c.d. "importo di base", che rappresenta una certa percentuale del valore delle vendite (*i.e.*, il fatturato al netto dell'I.V.A.) dei beni o servizi oggetto dell'infrazione realizzate nell'ultimo anno di partecipazione all'infrazione stessa. Questa somma va moltiplicata per il numero di anni pari alla durata complessiva di tale partecipazione, in ogni caso con un minimo di sei mesi anche se la durata effettiva dell'infrazione è stata inferiore.

La percentuale del valore delle vendite che sarà determinata in funzione del livello di gravità dell'infrazione, va dallo 0,1% fino al 30% come massimo. Nei cartelli aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi, detta percentuale non potrà di regola essere inferiore al 15%, trattandosi della tipologia di violazione *hard core* più grave.

In caso di restrizioni della concorrenza particolarmente gravi, l'AGCM potrà altresì valutare l'inserimento nell'importo di base di un importo supplementare (c.d. "*entry fee*"), compreso tra il 15% e il 30% del valore delle vendite.

Nelle infrazioni avvenute nell'ambito di procedure pubbliche di gara, in linea di principio il valore delle vendite corrisponderà agli importi oggetto di aggiudicazione o posti a base d'asta o comunque affidati in esito a trattativa pri-

Highlights

vata, anche se non è escluso che si possa prendere in considerazione il valore delle vendite totale dei prodotti e/o servizi interessati, qualora i mercati rilevanti siano più estesi rispetto all'ambito della singola gara.

L'importo di base potrà essere incrementato o diminuito ulteriormente al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti. In presenza di più circostanze concorrenti l'AGCM procederà ad una valutazione e quantificazione complessiva, tenendo conto che, di regola, l'incidenza di ciascuna di tali circostanze non supererà il 15% dell'importo di base, fino

ad una percentuale complessiva massima pari al 50%.

In deroga a tali percentuali, l'importo di base potrà essere ulteriormente aumentato fino al 100% se l'impresa è recidiva, avendo già commesso infrazioni simili nei cinque anni precedenti.

Al contrario, l'importo di base potrà essere ulteriormente ridotto fino al 50%, se nel corso dell'istruttoria l'impresa fornisce informazioni e documentazione che risultino decisive per l'accertamento di una infrazione nuova e diversa da quella oggetto di accertamento.

Le Linee Guida prevedono poi ulteriori adeguamenti a garanzia dell'effettiva deterrenza delle sanzioni, consentendo ad esempio di incrementare l'importo di base della sanzione fino al 50%, laddove si tratti di imprese di notevoli dimensioni.

A questo punto sarà interessante verificare in che misura le Linee Guida modificheranno l'approccio dell'AGCM nel calcolo delle sanzioni *antitrust*.

Ughi e Nunziante – Studio legale